



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2024 - 0004879 /UDCP/GAB/UL del 27/02/2024 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 816 concernente "EAV Srl - Violazione della normativa sulla sicurezza ferroviaria".

In ordine alla interrogazione in oggetto scritta a firma del Consigliere regionale Prof. Avv. Severino Nappi (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per la Mobilità.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Ufficio Legislativo del Presidente
legislativo.presidente@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale prof. Avv. Severio Nappi (Lega Campania) - R.G. n. 816 concernente "EAV srl – violazione della normativa sulla sicurezza ferroviaria"

L'interrogante chiede di conoscere se *"corrisponda al vero la notizia della adozione, da parte di EAV, di provvedimenti di sospensione..... nei confronti dei lavoratori che hanno segnalato la mancanza di materiale obbligatorio a bordo dei treni della tratta Linee Flegree"* (martelletti frangivetro) e, in caso affermativo, quali misure si intenda adottare per l'immediata revoca delle stesse, ritenute *palesamente illegittime, pericolose per la pubblica sicurezza oltre che diseducative per il personale.*

Al riguardo, deve precisarsi che la gestione del personale dipendente della società EAV è funzione di esclusiva competenza aziendale, esercitata in piena autonomia, ancorchè nel rispetto delle norme e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL.

Ciò premesso, in relazione al tema posto dall'interrogante sono state chieste informazioni e chiarimenti alla società in argomento, riscontrate con nota prot. 0006870 del 22/02/2024.

La società interpellata ha preliminarmente rappresentato di osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza del trasporto a tutela di lavoratori e utenti, avendo conseguito le certificazioni previste da ANSFISA (l'Agenzia che vigila sulla sicurezza ferroviaria) per poter esercire il trasporto pubblico.

L'azienda ha rappresentato altresì che i martelletti frangivetro *sono regolarmente presenti in ogni convoglio, opportunamente posizionati nelle due cabine di ogni elettrotreno, rimanendo sotto la custodia dell'equipaggio di bordo in maniera che siano sempre disponibili in caso di necessità. Tale misura si è resa necessaria per le continue vandalizzazioni dei convogli passeggeri ed i ripetuti furti ... dai comparti viaggiatori. Quanto sopra, è stato comunicato a tutto il personale viaggiante (Macchinisti e Capitreño) tramite l'emissione dell'aggiornamento delle Disposizioni Particolari di Circolazione (in questo caso ET500) rev. del 01/03/2022. Le suddette Disposizioni sono sempre a disposizione di tutto il personale che lo può consultare inquadrando con lo smartphone di servizio l'apposito QR code affisso in cabina.*

La società ha precisato che *in caso di emergenza, l'evacuazione può essere effettuata in maniera più rapida e sicura azionando il comando apertura di emergenza delle porte del convoglio a disposizione dei viaggiatori. Infatti, come previsto da Norme Tecniche e standard di sicurezza del sottosistema materiale rotabile - Allegato 4 del DLG ANSF(ISA) 03/2019, le porte di salita e discesa dei viaggiatori costituiscono le principali uscite di emergenza. Della suddetta modalità operativa, con nota EAV 14072-2022 del*



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

13/05/2022 che si allega, è stata data apposita informata ANSFISA senza aver avuto ad oggi nessuna ulteriore prescrizione o raccomandazione in merito.

In ragione di ciò, la società ha rappresentato di non aver avuto necessità di fermare alcun treno per motivi di sicurezza in quanto viene puntualmente verificato che i martelletti frangivetro *siano presenti sempre nelle cabine di guida e nelle dotazioni di sicurezza a bordo come previsto dalle procedure aziendali.* La società ha altresì precisato che *“il richiamo ai ... compiti di polizia ferroviaria è inconferente, in quanto la sicurezza ferroviaria è in capo all'azienda ed è vigilata da ANSFISA. Il personale in servizio è tenuto a rispettare le procedure emanate dall'azienda conformemente alle norme vigenti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza di esercizio, che non può essere oggetto di libera interpretazione e determinazione da parte di ciascun lavoratore.”*

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari inflitti ai dipendenti, la società ha rappresentato di aver contestato *n. 2 Macchinisti (nessuno capotreno) per aver causato la soppressione dei treni ed arrecato disagi ai viaggiatori ed al servizio, sostenendo infondatamente e pur essendo a conoscenza delle disposizioni sopra citate la mancanza dei martelletti. Non va taciuto che essi non hanno receduto da tale atteggiamento nonostante gli fosse stata data ulteriore spiegazione tempestivamente in merito alla suddetta modalità operativa.* Pertanto, a fronte del disagio arrecato e del mancato adempimento alle prescrizioni fornite, la società ha ritenuto di dover avviare, nei confronti di detti dipendenti, un procedimento disciplinare ai sensi del R.D. 148/1931 che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.

In riscontro al secondo punto della interrogazione (quali misure si intendano adottare per l'immediata revoca dei provvedimenti di sospensione emanati dalla azienda) si rappresenta che, in ragione della richiamata autonomia aziendale nella gestione del personale, i provvedimenti de quo non sono sindacabili da parte della struttura amministrativa regionale.

Peraltro, l'impianto normativo del Regio Decreto n. 148/1931 ha previsto, a tutela del dipendente ed ai fini dell'esercizio del proprio diritto di difesa, la possibilità di adire il consiglio di disciplina (organo collegiale composto da un presidente esterno all'azienda, da tre rappresentanti aziendali e tre rappresentanti del personale individuati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'azienda), al quale sono riconosciuti ampi poteri istruttori in relazione al provvedimento disciplinare oggetto di contestazione, con la conseguente possibilità di riformare o revocare il provvedimento medesimo qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Carannante



Documento firmato da:
GIUSEPPE CARANNANTE
22.02.2024 18:19:19 UTC